

REGIONE PUGLIA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

**Provvedimento del Commissario ad acta n. 2/2018. Società Piano Energia S.r.l.**

**Provvedimento del Commissario ad Acta**

nominato con sentenza del T.A.R. Puglia Sez.1<sup>a</sup> n.707/2016  
n.2 del 7 dicembre 2018

Autorizzazione Unica ai sensi del D.L.vo 29 dicembre 2003, n.387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica di 5,961 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle, Provincia di Bari – località "Cazzillo e/o Il Piano". Società Piano Energia S.r.l., con sede legale in Altamura a via Bari n.19 - P.IVA 06953830723.

**PREMESSO che:**

- con D.l.vo 16 marzo 1999, 79, in attuazione della direttive 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n.39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art.43 e l'allegato B;
- la legge 1° giugno 2002 n.120, ha ratificato l'esecuzione del protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n.123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il D.L.vo n.387 del 29.12.2003, ne rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n.39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.l.vo n.387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art.12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la giunta regionale con provvedimento n.35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art.12 del D.L.vo n.387 del 29.12.2003; - il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10.9.2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.l.vo 29 dicembre 2003, n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n.2259 del 26.10.2010 ha aggiornato, ad integrazione della DGR n.35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n.3029 del 30.12.2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n.24 del 30.12.2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- la Regione con L.R. 25 del 24.9.2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art.12 del Decreto legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla L.r. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm.ii.;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.L. n.1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23.7.2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianto alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art.14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresso in quella sede.

**RILEVATO che:**

- la Società Piano Energia Srl, con sede in Altamura a Via Zola, 9 iscritta nel Registro delle imprese di Bari R.E.A. n.521354 P.IVA 06953830723, nella persona dell’Arch. Luigi Maino, nato in (omissis) il (omissis), domiciliato per la carica presso la sede della società nella sua qualità di legale rappresentante, presentava domanda di autorizzazione unica in data 17.5.2010 acquisita al prot. n. 7772 integrata in data 04/08/2010 al prot. 12207, in conformità al D.G.R. 35/07 così come modificata dalla L.R. 31/08 e alla D.G.R. 1462/08, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica pari a 5,961 MW, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Palo del Colle (BA) – località “Cazzillo e/o Il Piano”;
- la provincia di Bari – Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia, con determinazione dirigenziale n.632 del 28.9.2010 escludeva il progetto dalle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 11 del 2001;
- in ordine allo schema di allacciamento alla rete in data 21.1.2010 Enel comunicava alla Soc. Piano Energia Srl che l’impianto “sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna, collegata in antenna alla Cabina Primaria AT/MT. Tale soluzione, prevede:
  - Costruzione di circa 7.1 km di linea aerea in All-Acc mm2 che colleghi la cabina di consegna alla cabina primaria di Bitonto-DPOO-1-3801445;
  - Stallo MT in cabina primaria;
  - Costruzione Cabina di consegna
- La società suddetta in data 22.2.2010 dichiarava di accettare formalmente la STMG indicata;
- L’Enel Spa. Approvava il progetto della connessione variandolo da connessione aerea a connessione interrata;
- In data 26.7.2010 con nota acquisita al prot.n.11868, la Società presentava documentazione integrativa;
- La Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, così come previsti dal D.Lgs 387/2003, provvedeva all’avvio del procedimento con nota del

18.8.2010 avente protocollo prot. n. 12390, indirizzata alla Società Piano Energia Srl ed agli enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- La Società Piano Energia Srl, in data 18.8.2010, inoltrava alla Regione Puglia-Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, il progetto definitivo integrato con gli elaborati redatti per la verifica, la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto;
- La Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota del 24.11.2010 prot.n.16531, convocava tutti gli Enti ritenuti competenti per il giorno 20 dicembre 2010 ore 11,00 alla Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi;
- La Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, provvedeva alla trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi con lettera del 25.2.2011 avente protocollo n.AOO-159 n.2455, alla Società Piano Energia Srl ed agli enti convocati alla Conferenza dei Servizi;

Nel corso della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri, letti e comunicati ai presenti, come da note e moduli acquisiti allo stesso verbale:

La Regione Puglia -Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota fax Prot.AOO-145 del 9.12.2010 n.8337 esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Campi A-B-C-D sia esclusa l'area di 75 mt a destra e sinistra dei Corsi d'acqua episodici individuati sulla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di bacino per garantire una continuità ecologica con le aree del Parco Nazionale dell'Alta Murgia che tali aste idrografiche collegano alla costa all'interno di ulteriori territori comunali;
- Campo D sia esclusa l'area annessa alle masserie Guaccerò e Nitti e l'area annessa alla strada che le congiunge come da adeguamento al PUTT contenuto nel PUG di Palo del Colle approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 28.1.2009 pubblicato sul BURC in data 26.2.2010 (si veda lo stralcio del PUG allegato E presentato dalla stessa ditta);
- Cavidotti si prescrive il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada. In tutti i casi si prescrive inoltre di non realizzare l'impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di mt.1.50, costituita da muretti a secco e di adottare, come misura mitigatrice dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

L'Autorità di Bacino della Puglia con nota fax del 20.12.2010 dichiara la non ricadenzia degli impianti in aree assoggettate ai vincoli imposti dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PAI;

il Comando in Capo – Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto – con nota prot. n. 038295 del 19.8.2010, trasmetteva parere in cui non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle ulteriori opere connesse;

la Regione Puglia – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG sede di Bari con nota del 20.12.2010 prot.AOO-064 n.0110678 esprimeva parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto;

La Regione Puglia – A.S.L. Bari – dipartimento di prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota del 16.12.2010 prot. n. 534/10/DP/SISP/Palo trasmetteva parere favorevole limitatamente ai soli aspetti di natura igienico-sanitario a condizione che "in caso in cui si preveda il lavaggio dei pannelli fotovoltaici con l'utilizzo di soluzioni detergenti contenenti sostanze pericolose e tossiche, le acque di scolo non dovranno essere immesse sul suolo bensì raccolte e smaltite quale rifiuto ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i., al pari dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti durante le fasi di realizzazione, gestione e smantellamento finale dell'impianto fotovoltaico";

Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive – Prot.n.8228 del 12.10.2010 – Nulla Osta di massima, alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla ns. tutela e/o di intervento all'interno di aree di cava in esercizio e/ dismesse, la Società dovrà comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art.120;

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cava in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal DPR 9.4.1959 n.128 sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave;

Il Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Bari con nota allegata del 14.12.2010 prot. 32759 attestava che, la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi è da intendersi quale determinazione di competenza di questo Comando nell'ambito della Conferenza Servizi;

La Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste con nota del 15.12.2010 comunicava che la zona oggetto di intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23;

La Snam Rete Gas – centro di Manutenzione di Bari – con nota fax del 17.12.2010 comunicava che i lavori non interferiscono in alcun modo con impianti di nostra proprietà;

l'Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M. 3° Regione Aerea con nota del 25.11.2010 prot.n.63052 esprimeva “nulla osta”;

la Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambiente e per l'attuazione delle opere pubbliche – Servizio Tutela delle Acque, con nota del 16.12.2010 prot.n.3682 trasmetteva modulo parere favorevole;

il Comune di Palo del Colle – Servizio tecnico – Urbanistica – Lavori Pubblici, con nota del 14.12.2010 prot. n. 25474 esprimeva parere favorevole di compatibilità urbanistica a condizione che venga reperita una superficie da destinare esclusivamente ad uso agricolo pari al doppio di quella destinata alla collocazione delle apparecchiature;

l'Arpa Puglia – Dipartimento di Bari con nota fax del 20.12.2010 prot. n. 60790 richiedeva integrazioni e modifiche alla documentazione già presentata;

la società proponente in data 20.01.2011 n.2704 depositava l'integrazione richiesta all'ARPA Dipartimento di Bari e per conoscenza all'Ufficio Energia;

l'Agenzia del Demanio – con nota del 25.8.2010 prot.n.24628 informava che non potrà rilasciare nessun parere/nulla osta in quanto dalla suddetta documentazione non si evince il coinvolgimento di particelle intestate a Demanio dello Stato;

il Ministero per i Beni e la Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia con nota del 10.9.2010 prot. n. 8282, dichiarava che non parteciperà alla Conferenza di Servizi poiché l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n.42/04;

l'Acquedotto Pugliese – Direzione Operativa – U.T. Bari, con nota del 6.9.2010 prot.n.0109117 esprimeva nella osta favorevole alle seguenti condizioni:

- Vi sono numerose interferenze del cavidotto con condotte esistenti di pertinenza di questa Società, ritenendo che la profondità di posta delle condotte sia di circa 2 mt. Il cavidotto dovrà possibilmente essere passante al di sotto delle tubazioni esistenti con un franco di almeno 50 cm. Dalla generatrice inferiore. Qualora passante al di sopra, con almeno 50 cm. Di franco dalla generatrice superiore. In ogni caso il cavidotto dovrà essere protetto da un idoneo controtubo in acciaio;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia -Taranto del 11.10.2010 prto. n.14816 per le valutazioni di competenza si chiede di integrare la documentazione trasmessa fornendo a quest'ufficio la carta della valutazione del rischio archeologico, redatta da archeologi di adeguata formazione e comprovata esperienza i cui curricula dovranno essere sottoposti alle valutazioni della Scrivente. Si segnala che l'area non è sottoposta a vincolo, ma non si esclude la possibilità che sia di interesse archeologico;

Nel corso della conferenza sono stati consegnati i seguenti pareri letti e comunicati ai presenti:

il Comando Militare Esercito "PUGLIA" con nota del 22.11.2010 concede il "nulla osta";

l'E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – con nota del 28.9.2010 prto.n.0113454/IOP/ENAC esprimeva nulla osta alla realizzazione della suddetta opera;

il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulla – con nota del 15.10.2010 prot.n.4711 esprimeva parere favorevole alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse;

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata del 27.10.2010 prot.IT-BA/3-IE/VIE/14255 rilasciava nulla osta provvisorio;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto con nota del 20.12.2010 prot.n.18542 comunicava che:

- Considerato che la zona interessata dai lavori in progetto non è sottoposta a vincolo;
- Considerato che dalla carta archeologica del rischio, prodotta dalla società richiedente, risulta la presenza in superficie di reperti archeologici di età classica, ritiene indispensabile che i lavori di scavo vengano effettuati, con oneri a carico della committenza, alla presenza continuativa di un archeologo di adeguata formazione e comprovata esperienza, il cui curriculum andrà sottoposto al vaglio della scrivente.
- Si precisa che i lavori di scavo vengano effettuati, con mezzi meccanici di limitata potenza, che operino secondo le modalità indicate dall'archeologo.
- Nel caso si individuano resti archeologici, i lavori di scavo andranno sospesi e si dovrà procedere all'effettuazione di indagini archeologiche stratigrafiche da eseguire, con oneri a carico della committenza, da parte di manodopera specializzata (in possesso della categoria SOA OS25), sotto la guida dell'archeologo;
- L'Archeologo dovrà redigere, secondo le indicazioni fornite dalla direzione scientifica degli interventi, la necessaria documentazione topografica, grafica, fotografica e schedografica.
- si riserva di richiedere l'adozione di varianti al progetto originario, in base all'esito delle indagini.

Successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi, sono pervenute i seguenti pareri:

la Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari con nota prot.n.7813 del 1.2.2011 esprimeva parere negativo per la realizzazione dell'impianto. In seguito alle controdeduzioni presentate dalla Società, l'Ufficio Provinciale Agricoltura, in data 2.3.2011, trasmetteva all'Ufficio Energia la nota prot.n.17757 che si caratterizzava per i numerosi riferimenti tecnici e specialistici, oltre che per l'assenza di una sintesi che potesse essere acquisita come parere conclusivo da parte della Conferenza di Servizi. L'Ufficio Energia, quindi, in data 30.13.2011 con nota prot.n.4065, richiedeva all'Ufficio Provinciale Agricoltura l'espressione di un parere definitivo. Tale nota ha avuto riscontro da parte del Servizio Agricoltura – ufficio Provinciale di Bari in data 12.8.2011, con la trasmissione della nota prot.n.64848 che, pur "facendo salve le precedenti determinazioni con particolare riferimento alle colture permanenti (vite e olivo), esprime parere tecnico positivo di massima;

l'Arpa Puglia – Dipartimento di Bari – con nota n.26326 del 23.5.2011 rilasciava una valutazione tecnica ambientale negativa;

la Regione Puglia – Servizio Energia – con nota AOO-159 del 10.6.2011 n.0007621 trasmetteva, a mezzo PEC, richiesta di parere definitivo, alla quale l'ARPA Puglia rispondeva ribadendo la Valutazione Tecnica Ambientale negativa;

la regione Puglia – Servizio Energia in data 27.7.2011 prot. n. 37873 richiedeva parere definitivo e allegava le controdeduzioni della Società, oltre a copie della documentazione relativa a precedenti note;

l'Arpa Puglia – Dipartimento di Bari – con nota del 3.8.2011 prot.n.0039242 ribadiva la Valutazione Tecnica Ambientale Negativa;

la Regione Puglia – Servizio Energia con nota del 31.10.2011 prot.AOO-159 n.0012969 confermava la conclusione del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaico), sulla base dell’unico parere negativo dell’Arpa Puglia Dipartimento di Bari;

La società Piano Energia Srl il 29.11.2011 ha proposto ricorso presso il Tar Puglia sez. di Bari per l’annullamento della nota prot.n.12969 del 31.10.2011 del Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia;

il TAR Puglia sez. di Bari, con sentenza n.1399 del 10.7.2012, lo ha accolto, annullando il diniego di Autorizzazione Unica impugnato con conseguente necessità di rinnovo, da parte della Regione, della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi. Il decisum favorevole risulta fondato su tre ordini argomentazioni:

- a) L’Arpa Puglia è un organo consultivo privo di poteri di amministrazione attiva;
- b) La stessa Arpa non può sovrapporre il proprio parere a quello dell’Autorità competente in materia di VIA, ossia l’amministrazione provinciale di Bari; (Parere dell’ARPA è inconferente si vi è stata la Valutazione di Incidenza Ambientale positiva);
- c) In ogni caso, l’Amministrazione procedente non può fondare la propria determinazione definitiva su parere isolati ma deve emettere il provvedimento conclusivo sulla scorta delle posizioni prevalenti emerse in sede di conferenza di servizi.

Per effetto della Sentenza del TAR, l’Ufficio Energia, con nota Prot.n.9546 del 10.10.2012, convocava presso la propria sede la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge n.241/1990 e s.m.i..

La Conferenza di Servizi, svolta il 12.11.2012 si è conclusa con l’acquisizione di numerosi pareri e conferme, nonché del parere sfavorevole del Servizio Agricoltura e di Arpa Puglia-Dap di Bari;

In data 5.3.2013 prot.n.1881, l’Ufficio Energia comunicava alla soc. Piano Energia Srl il preavviso di chiusura negativa del procedimento di autorizzazione unica per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica.

In data 13.3.2013 con nota acquisita al prot. n. 2187 la società riscontrava il preavviso di diniego inviando nuovamente controdeduzioni ai pareri negativi raccolti in sede di Conferenza dei Servizi;

Con nota prot. AOO-159 del 16.5.2013 n.4025 l’Ufficio Servizio Energia confermava la conclusione del procedimento con il diniego dell’Autorizzazione Unica per l’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza di 5,694 MW e relativa opere di connessione;

La soc. Piano Energia Srl. Il 9.7.2013 ha proposto ricorso presso il TAR Puglia sez. di Bari per l’annullamento della nota prot.AOO-159 del 16.5.2013 n.4025 del Dirigente del Servizio Energia della Regione Puglia;

il TAR Puglia sez. di Bari, con sentenza n.178 del 06.2.2014, lo ha accolto, annullando il diniego di Autorizzazione Unica impugnato, e contestuale nomina di Commissario ad acta nella persona dell’Ing. Giuseppe Laporta da Barletta, sulla scorta della seguente decisione:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) accoglie la domanda principale di esecuzione della sentenza n.1399/2012 di questa Sezione, previa dichiarazione principale di inefficacia del diniego regionale sopravvenuto in quanto elusivo della sentenza stessa e, per l’effetto, considerato il persistente comportamento elusivo dell’Amministrazione Regionale, nomina quale Commissario ad acta, l’Ing. Giuseppe Laporta, con studio in Barletta, alla Via Montanara n.10, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; con compenso posto sin d’ora a carico della Regione, da liquidarsi con separata ordinanza, ove dovuto, su documentata istanza dell’interessato;
- 2) Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda proposta in via subordinata.

Il T.A.R. Puglia con Ordinanza n.566 del 2.5.2014 revocava l'incarico di Commissario ad acta all'ing. Laporta Giuseppe già conferito con la sentenza n.178 del 6.2.2014 rinunciatario e nomina nuovo Commissario ad acta l'Avv. Mario Vito Marsico Dirigente dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata assegnando 60 giorni per porre in essere i poteri sostitutivi;

Il T.A.R. Puglia con Ordinanza n.849 del 8.7.2014 confermava l'incarico di Commissario ad acta già conferito con la Ordinanza n.566 del 2.5.2014 all' Avv. Mario Vito Marsico assegnando 60 giorni per porre in essere i poteri sostitutivi;

Il TAR Puglia con ordinanza n. 1230 del 23.10.2014 assegnava al commissario ad acta una proroga di gg. 60.

l'avv. Mario Vito Marsico in data 23 dicembre 2014 comunicava, con nota prot.n.218758/11A2, alla Società Paolo Energia Srl. al Servizio Energia e agli Enti invitati alla conferenza di servizi, la conclusione positiva del procedimento amministrativo, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Puglia Sede di bari n.566 del 2.5.2014, invitando la stessa Società agli adempimento degli obblighi previsti dalle norme della Regione Puglia e alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;

La Società Piano Energia Srl in data 7.1.2015 ha adempiuto a quanto richiesto, trasmettendo la documentazione indicata nella precedente nota;

in data 21 gennaio 2014 il Commissario avv. Mario Vito Marsico, con nota prot.n.12567/11A2 , invitava la Società Piano Energia a recarsi il giorno 23.1.2015, presso l'Ufficio Energia, per la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;

in data 23.1.2015, presso la sede dell'ufficio Energia della Regione Puglia, veniva sottoscritto, da parte del rappresentante della Società, l'atto unilaterale d'obbligo;

l'ufficio Energia con nota AOO-159 del 27.1.2015 – 0000314 trasmetteva l'atto unilaterale d'obbligo all'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, che provvedeva alla registrazione al repertorio n.016793 in data 29.1.2015;

il Commissario Avv. Mario Vito Marsico trasmetteva, in data 10.3.2015, al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia, il provvedimento n. 2 dell'06.03.2015 di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica di 5,961 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle (BA) – località "Cazzillo e/o Il Piano". Società Piano Energia Srl, con sede legale in Altamura a Via Zola n.9 -P.IVA 06674860728;

il Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica della Regione Puglia con determina n 17 del 17.03.2015 prendeva atto del provvedimento del Commissario Avv Marsico;

la Regione Puglia avverso la determinazione n. 2 del Commissario avv Mario Vito Marsico presentava reclamo ex art 114, comma 6, c.p.a. al Tar Puglia che con sentenza n. 1332/2015 accoglieva il reclamo annullando il provvedimento n.1 del Commissario e disponeva a carico dello stesso Commissario le seguenti incombenze istruttorie:

- 1) Il commissario deve procedere ad una convocazione formale di tutte le parti per la loro audizione al fine di ottenere una dettagliata rappresentazione delle loro reciproche posizioni e per la loro piena partecipazione al procedimento di riedizione del potere amministrativo;
- 2) Il Commissario tenga debito conto dei rilievi in diritto formulati nel reclamo prendendo espressa posizione sulla tematica dei c.d. "effetti cumulativi" sull'ambiente del progetto di impianto proposto dalla società ricorrente, ove tragguradato congiuntamente ad altri progetti eventualmente da approvare o già realizzati nella medesima area;
- 3) Tenga in debito conto la ulteriore tematica del termine triennale di efficacia dei pareri di esclusione dalla procedura di V.I.A. e sul loro effettivo rilievo nel caso di specie.

Con ordinanza n.707/2016 il Tar Puglia, preso atto delle dimissioni del Commissario avv. Vito Mario Marsico, nominava quale nuovo Commissario ad acta il dott. Michele Palmieri, Direttore Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania.

#### CONSIDERATO che

Il Commissario dott. Michele Palmieri in data 7 giugno 2018 si recava presso la sede del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali per l'acquisizione della documentazione necessaria alla esecuzione dell'ordinanza 707/2016.

in data 2 agosto 2018, con nota prot. 505464/2018, il Commissario, in esecuzione di quanto disposto dal Tar Puglia ovvero che Il commissario proceda ad una convocazione formale di tutte le parti per la loro audizione al fine di ottenere una dettagliata rappresentazione delle loro reciproche posizioni e per la loro piena partecipazione al procedimento di riedizione del potere amministrativo, ha convocato per il 10 settembre 2018 la Conferenza dei Servizi per la piena partecipazione al procedimento di riedizione del potere amministrativo di tutte le parti interessate;

Alla Conferenza sono risultati presenti, ovvero assenti:

- |   |                        |              |
|---|------------------------|--------------|
| • Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Reti e Infrastrutture, Materiali per lo Sviluppo | Assente                |              |
| • Società Piano Energia Energia s.r.l.  | Presente               |              |
| • Aree Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Tutela delle Acque                               | Assente                |              |
| • Aree Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana S.U.R.A.E. - Attività Estrattive                            | Assente                |              |
| • Area Politiche per l'Ambiente le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio                           | Assente                |              |
| • Ufficio Struttura Tecnica Provinciale - (Genio Civile)  | Assente                |              |
| • Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Foreste   | Assente                |              |
| • Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Agricoltura   | Assente                |              |
| • Comune di Palo del Colle<br>osservatore ing. Roberta Rotondo  | Presente in qualità di |              |
| • Provincia di Bari   | Assente                |              |
| • Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici e per il Paesaggio  | Assente                |              |
| • Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia  | Assente                |              |
| • Direzione Generale dei Lavori e del Demanio   | Assente                |              |
| • Agenzia del Demanio - Filiale Puglia  | Assente                |              |
| • All'Aeronautica Militare - Comando 3 <sup>a</sup> Regione Aerea<br>parere   | Assente - Trasmesso    |              |
| • Comando in Capo del Dipartimento Militare   | Assente                |              |
| • Comando Militare Esercito Puglia  | Assente                |              |
| • Autorità di Bacino della Puglia   | Assente                |              |
| • Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata  | Assente                |              |
| • Comando provinciale dei Vigili del Fuoco<br>parere  | Assente - Trasmesso    |              |
| • ASL BA<br>Draga   | Presente               | dr. Pasquale |
| • ENAC  | Assente                |              |
| • ENAV  | Assente                |              |
| • Aeronautica Militare CIGA<br>parere   | Assente -              | Trasmesso    |
| • ENEL S.p.A.   | Assente                |              |

• SNAM S.p.A.	Assente - Trasmesso parere
• ARPA Puglia - Prevenzione Ambientale – Bari	Presente dr. ing. Claudio Lofrumento
• Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia	Assente
• Acquedotto Pugliese S.p.A.	Assente
• ARPA Puglia - Prevenzione Ambientale	Assente

Sono pervenuti i seguenti pareri:

1. nota del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale (Aoo\_o75/PROT del 07/09/2018 - 0010140) dalla quale risulta che il progetto non necessita di parere di compatibilità al P.T.A.;
2. nota dell'Aeronautica Militare (M\_D MARSUD0030000 del 29/08/2018) dalla quale risultano confermate le favorevoli determinazioni già precedentemente formulate;
3. nota della SNAM Rete Gas (INT/MT/115 Prot.1271 RIZ del 05/09/2018);
4. nota dell'Agenzia del Demanio (2018/15391 del 07/09/2018) con la quale viene richiesto "se l'installazione delle opere oggetto della Conferenza dei Servizi interessano immobili di proprietà dello Stato", comunicando che "in caso di esito negativo l'Agenzia del Demanio ritiene di non presenziare alla Conferenza dei Servizi";
5. nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco (trasmessa a mezzo pec del 25/09/2018) con la quale viene confermata quale determinazione di competenza quanto già espresso con il parere precedentemente trasmesso che attestava la non assoggettabilità degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.

Nel corso della conferenza i presenti hanno espresso, come richiesto dal Commissario, i propri pareri sulla base della documentazione progettuale e delle integrazioni fornite dalla Ditta così come agli atti del procedimento avviato con nota prot. n. 12392 del 18/08/2010 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia.

In particolare

Il Direttore dell'ASL Bari esprime parere favorevole con prescrizioni, confermando il precedente parere.

Per l'ARPA Puglia il dr. ing. Claudio Lofrumento esprime parere negativo, confermando il parere già espresso. Inoltre, l'ing. Lofrumento chiede al Commissario se la valutazione odierna è da esprimere soltanto sullo stato dei luoghi alla data dell'ultima Conferenza dei Servizi e se la documentazione è stata eventualmente, successivamente aggiornata. Il Commissario conferma che la valutazione va fatta sulla base dello stato dei luoghi e del progetto trasmessi agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 20/12/2010 e che non sono intervenuti aggiornamenti progettuali.

il Commissario ad acta, dopo ampia discussione e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni ed acquisite alla Conferenza nonché dei pareri pervenuti, chiude alle ore 13 la Conferenza dei Servizi riservandosi le proprie determinazioni conclusive.

#### **Valutazione dei pareri negativi pervenuti o formulati in sede di Conferenza dei Servizi**

Parere negativo Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari.

L'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari non è intervenuto alla C.d.S. del 10/09/2018, nel corso della conferenza del 20 dicembre 2010, con la trasmissione della nota prot.n.64848 comunicava che, pur "facendo salve le precedenti determinazioni con particolare riferimento alle colture permanenti (vite e olivo), esprime parere tecnico positivo di massima. Successivamente lo stesso Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari nella Conferenza dei Servizi, svolta il 12.11.2012 esprimeva parere negativo in considerazione :

1. che la realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto impedisce la coltivazione dei fondi e determina la perdita di suoli irrigui ad alta e qualificata produttività;

2. che gli interventi non appaiono in linea con le linee dello sviluppo rurale delineati dallo strumento di programmazione (PSR) approvato dalla Regione Puglia per gli anni 2007/2013;
3. che non vengono garantiti i livelli occupazionali e di reddito che, con l'estirpazione autorizzata delle piante di olivo, l'azienda aveva prefigurato e che l'UPA di Bari aveva valutato positivamente;
4. che con il regolamento 24/2010, la Regione Puglia ha inteso dettare le linee guida per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili tutelando in tal modo i territori in cui insistono colture di pregio (DOC, DOP, etc);
5. che l'estirpazione delle piante di olivo, autorizzata nell'anno 2009 per destinare le superfici a colture orticole, è stata concessa unicamente in quanto l'azienda si era impegnata a realizzare un miglioramento fondiario, dal novero dei quali era ed è sicuramente esclusa la realizzazione di impianti fotovoltaici;
6. che le aree sono a vocazione agricola e che lo stesso Comune di Palo del Colle le ha tipizzate urbanisticamente come E3 ossia come "aree destinate principalmente all'agricoltura";

Relativamente al punto 4. va rilevato che con il menzionato regolamento n. 24 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha individuato le aree e i siti non idonei alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. Tra le aree identificate come non idonee, al fine di salvaguardare, tra gli altri, le tradizioni agroalimentari locali, sono incluse quelle oggetto di colture di pregio quali DOC, DOP, etc. al cui interno rientrano secondo l'UPA di Bari anche le aree di costruzione degli impianti.

L'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di Bari non ha tenuto conto che il R.R. 24/2010 ha previsto una specifica norma transitoria all'art.5 che dispone :*" Il presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione , qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con DM 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali..(omissis)"*. Nello specifico caso il progetto in esame è completo della soluzione di connessione ed è stato rilasciato il parere ambientale di non assoggettabilità a VIA prima della pubblicazione del Regolamento stesso.

La normativa transitoria di cui all'art.5 del regolamento assorbe anche le considerazioni di cui ai punti 1, 2 , 3 e 5 in quanto il legislatore regionale ha espressamente consentito l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rispettavano i requisiti disposti dallo stesso articolo cinque, in aree e siti che successivamente non sarebbero più risultati idonei per tali impianti ovvero aree agricole di pregio per il cui sviluppo era stato previsto un apposito strumento di programmazione (PSR). Inoltre per quanto attiene al punto 5 si deve evidenziare che dalla lettura dell'autorizzazione all'espianto degli ulivi rilasciata dall'UPA di Bari non risulta alcuna prescrizione di reimpianto in quanto la ditta aveva richiesto di destinare la superficie alla coltivazione di ortaggi. Gli impegni menzionati dall'UPA al punto 5 non trovano alcun riscontro nell'autorizzazione concessa dallo stesso UPA e pertanto sono da ritenersi troppo generici e non dimostrati.

Per quanto attiene infine al punto 6. si deve osservare che il Piano urbanistico del Comune di Palo del Colle prevede che in zone agricole E3 si possano realizzare impianti fotovoltaici tanto è vero che lo stesso Comune in sede di Conferenza di Servizi del 20/12/2010 ha espresso parere favorevole alla loro installazione.

Sulla base delle motivazioni nel merito espresse si ritiene superato il parere negativo dell'UPA di Bari.

Per quanto attiene alla valutazione tecnica negativa dell'ARPA Puglia, formulata in sede di Conferenza dei Servizi del 12 dicembre 2012 e riproposta in sede di Conferenza dei Servizi del 10/9/2018 al solo fine di supportare l'Amministrazione Regionale e per esso in questa sede il Commissario ad Acta nella propria decisione finale, si riportano ai fini della successiva analisi le motivazioni addotte dall'ARPA :

1. presenza di altri impianti fotovoltaici nelle aree limitrofe a quelle di cui al presente progetto; impianti non evidenziati negli elaborati presentati in sede di verifica di assoggettabilità;
2. presenza nell'area di intervento o comunque nell'immediate vicinanze di costruzioni rurali del tipo "trullo a gradoni";
3. la realizzazione dell'impianto è in contrasto con le prescrizioni del PUTT per quanto attiene alle aree perimetrale come ATE C.;

4. la realizzazione dell'impianto è in contrasto con il PUG del comune di Palo del Colle;
5. Criterio della valutazione degli impatti cumulativi di ARPA PUGLIA rispetto alla presenza di impianti fotovoltaici già installati in aree in autorizzazione; l'ARPA PUGLIA individua nel 3% il limite massimo della sottrazione di suolo destinato alle attività agricole come parametro limite rappresentativo della perdita di suolo determinato dalla sussistenza di diversi impianti fotovoltaici sottoposti ad AU nella stessa area;
6. Evidenza di rischio per la salute umana, per la presenza di pannelli in prossimità di alcuni corsi di acqua episodici, a seguito di valutazioni analitiche prodotte dalla ditta e non condivise da organi tecnici ed enti competenti ad esprimersi;
7. Carenze dell'elaborato di progetto " Piano di dismissione" e smaltimento degli impianti a fine vita;
8. Carenze dell'elaborato di progetto riguardante la valutazione dell'impatto cumulativo delle sorgenti luminose.

Relativamente alle motivazioni di cui ai punti 2. e 3. si deve rilevare che nelle precedenti Conferenza dei Servizi del 2010 e del 2012 l'ufficio competente in materia, ovvero il Servizio Assetto del Territorio, si è espresso con parere favorevole con prescrizioni, inoltre è risultato assente alla Conferenza del 2018 ancorché invitato, confermando pertanto il precedente parere. Si deve osservare che le prescrizioni formulate dal Servizio Assetto del Territorio sono puntuali e relative a componenti sia paesaggistiche che ambientali. In particolare per i campi A, B, C e D è stata esclusa dalla realizzazione degli impianti l'area di 75 metri a destra e sinistra dei corsi d'acqua episodici individuati dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia, al fine di garantire la continuità ecologica con le aree del Parco dell'Alta Murgia che tali aste idrografiche collegano alla costa. Relativamente al solo Campo D è stata esclusa dalla realizzazione dell'impianto l'area annessa alle Masserie Guaccero e Nitti e l'area annessa alla strada che le congiunge come da adeguamento al PUTT/P contenuto nel PUG di Palo del Colle. Le Masserie Guaccero e Nitti risultano essere due distinte ATD del Sistema della stratificazione storica e insediativa individuate nel PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico) della Regione Puglia. Si deve ritenere che se lo strumento di pianificazione Urbanistico/Paesaggistico regionale ha individuato nelle aree oggetto di realizzazione degli impianto solo le Masserie Guaccero e Nitti e non anche gli eventuali trulli presenti quali beni da vincolare ai fini della loro tutela, l'eventuale presenza di trulli non può essere ritenuta un vincolo alla realizzazione dei campi fotovoltaici. Ulteriore prescrizione riguarda la realizzazione del cavidotto interrato e per tutti i campi è stato prescritto di non realizzare l'illuminazione perimetrale e di ridurre l'altezza della recinzione ad un'altezza massima di 1,5 metri che dovrà essere realizzata con muretti a secco e come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino.

Relativamente alla motivazione di cui al punto 4, il Comune di Palo del Colle, amministrazione competente all'espressione dello specifico parere ha espresso parere favorevole confermando la compatibilità dell'intervento con il proprio PUG.

Relativamente al punto 6 si deve osservare che come attestato dall'autorità di Bacino l'area in oggetto non è perimetrata come area a rischio nel PAI e quindi non soggetta a vincoli nel periodo di svolgimento delle procedimento di AU di cui alle conferenze dei Servizi del 2010 e 2012. La presenza di alcuni corsi d'acqua episodici ha indotto il proponente a far redigere uno studio idrologico ed idraulico da un professionista abilitato per individuare la possibile area inondabile a seguito di eventi di piena con periodo di ritorno di 200 anni che hanno portato ad una modifica della disposizione dei pannelli fotovoltaici e degli impianti annessi. L'autorità di Bacino nel proprio parere evidenzia di non condividere le risultanze dello studio ma non fornisce in alternativa una propria valutazione sulle dimensioni delle possibili aree inondabili. In mancanza della perimetrazione dell'autorità competente e/o delle indicazioni utili alla loro determinazione non si può ritenere inidoneo lo studio a tale scopo redatto da un professionista abilitato. In ogni caso si deve osservare che tale studio non era un obbligo a cui la società doveva ottemperare in quanto l'area non era perimetrata a rischio nel PAI e quindi le risultanze dello studio e le eventuali perplessità sullo stesso dell'AdB non potevano essere elementi di valutazione nel procedimento di AU.

Relativamente ai punti 7 e 8, da una verifica degli elaborati prodotti dalla società a seguito delle

richieste formulate dall'ARPA nel corso della Conferenza dei Servizi non si ritiene che tali motivazioni possano essere ostative alla realizzazione dell'impianto viste anche le prescrizioni formulate dal Servizio Assetto del Territorio, in relazione all'inquinamento luminoso, che ha disposto di non realizzare l'impianto di illuminazione perimetrale, impianto che rappresenta la principale se non unica fonte di inquinamento luminoso.

Relativamente al punto 5 e quindi anche del punto 1. si può verificare l'impatto cumulativo dei realizzandi impianti con gli altri presenti nell'area e autorizzati in AU o con DIA. Ai fini della valutazione si può far riferimento al criterio di valutazione degli impatti cumulativi riportato dalla stessa ARPA Puglia nella propria valutazione (paragrafo 1.4.3 del modulo parere allegato alla conferenza dei servizi del 12/11/2012). L'ARPA Puglia individua nel 3% il limite massimo della sottrazione di suolo destinato alle attività agricole come parametro limite rappresentativo della perdita di suolo determinato dalla sussistenza di diversi impianti fotovoltaici sottoposti ad AU nella stessa area. Ai fini della determinazione di tale impatto si fa riferimento alla metodologia di calcolo dettata dal **Criterio A**, per quanto attinente, previsto dagli **"indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione tecnica e di dettaglio"** approvati con determina dirigenziale 162 del 6/06/2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia, che a suo volta fa riferimento alle "Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica" della stessa ARPA Puglia. Il citato **Criterio A** definisce un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) e stabilisce che il criterio è soddisfatto se l'indice (IPC) è inferiore al 3%. Ai fini della determinazione dell'indice IPC è necessario premettere che i quattro campi fotovoltaici delle ditte Palo Energia, Piano Energia, Solleone e Traversa energia sono stati sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA come un impianto unico e quindi sulla base di uno studio preliminare ambientale unico che tenesse conto dei possibili impatti ambientali complessivi. È stato osservato dalla Regione Puglia, in sede di reclamo, e dalla stessa ARPA che nel procedimento di verifica di assoggettabilità non sono stati considerati gli effetti cumulativi degli impianti preesistenti nell'area e autorizzati con D.I.A. dal Comune di Palo del Colle. Da una verifica delle planimetrie di progetto presentate dalle quattro Società e degli impianti preesistenti, come risultano dal SIT della Regione Puglia si osserva che gli impianti preesistenti, censiti nel SIT della Regione Puglia con codice FCS/G291/3 e relativi agli impianti realizzati dalle società Mibacri, Sunrain Energia e Primaria Energia, costituiscono, per l'assenza di soluzioni di continuità con gli impianti fotovoltaici proposti dalle ditte Palo Energia, Piano Energia, Solleone e Traversa Energia, un unico grande impianto di estensione complessiva di circa 835.000 metri quadrati. Ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo, per l'assenza di soluzioni di continuità tra gli impianti realizzati con D.I.A., privi di alcuna valutazione ambientale preliminare, e quelli da realizzare nell'area da parte delle società Palo Energia, Piano Energia, Solleone e Traversa Energia si è ritenuto di dover considerare nel suo complesso ed in modo unitario l'intera estensione di 835.000 metri quadrati come un unico impianto di cui verificare l'impatto cumulativo ovvero l'indice IPC.

Si espongono di seguito i calcoli numerici necessari alla determinazione del valore dell'indice IPC:

#### **Indice di Pressione Cumulativa (IPC):**

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

dove:

$S_{IT} = \Sigma$  (Superfici Impianti Fotovoltaici Autorizzati, Realizzati e in Corso di Autorizzazione Unica - fonte SIT Puglia ed altre fonti disponibili) in m<sup>2</sup>;

AVA = Area di Valutazione Ambientale (AVA) nell'intorno dell'impianto al netto delle aree non idonee (da R.R. 24 del 2010 - fonte SIT Puglia) in m<sup>2</sup>;

Ai fini della determinazione delle aree non idonee da R.R. 24/2010 va ricordato che il citato regolamento prevede all'art 5 *"Il presente regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione di cui al punto 13,1 lett. f) della parte III delle linee guida emanate con DM 10 settembre 2010 e per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali..(omissis)"*. Nello specifico caso il progetto in esame è completo della soluzione di connessione ed è stato rilasciato il parere ambientale di non assoggettabilità

a VIA prima della pubblicazione del Regolamento stesso, pertanto tale norma non può essere applicata, nel caso di specie, per la determinazione delle aree non idonee.

si calcola tenendo conto:

- $S_i$  = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m<sup>2</sup>;
- si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione

$$R = (S_i / \pi)^{1/2};$$

- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in valutazione), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:

$$R_{AVA} = 6 R$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2$$

Nel caso in esame:

Impianto Palo Energia - estensione 200.000 mq

Impianto Piano Energia - estensione 257.660 mq

Impianto Traversa Energia - estensione 180.000 mq

Impianto Solleone - estensione 67.000 mq

Impianto F/CS/G291/3 (società Mibacri, Sunrain Energia e Primaria Energia) Estensione 131.000 mq

Totale superficie  $S_i = 835.000$  mq

Altri impianti esistenti nell'area

(le superfici sono state desunte da Google Earth in quanto non note all'Ufficio SIT Puglia)

Impianto F/CS/G291/2

Estensione 26.556 mq

Impianto F/CS/G291/14

Estensione 15.754 mq

Impianto F/CS/G291/6

Estensione 16.823 mq

Totale altri impianti esistenti 58.833 mq

$S_i = 835.000$  mq

$S_{IT} = S_i +$  altri impianti esistenti = 835.000+58.833=893.833 mq

$$R = (S_i / \pi)^{1/2} = 515.55 \text{ m}$$

$$R_{AVA} = 6 R = 3.093,28 \text{ m}$$

da cui

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 = 30.060.000 \text{ mq}$$

di conseguenza:

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA = 100 \times 893.833 / 30.060.000 = \mathbf{2,9734 \%} < 3 \%$$

Il valore calcolato dell'Indice di pressione cumulativo è inferiore al 3% nonostante siano stati considerati nel calcolo tutti gli impianti esistenti ad oggi nel raggio di 3,093 Km dal baricentro dell'impianto in valutazione e pertanto il Criterio A – impatto cumulativo tra impianti fotovoltaici, di cui agli "indirizzi **applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione tecnica e di dettaglio**" approvati con determina dirigenziale 162 del 6/06/2014 del Servizio Ecologia della Regione Puglia è soddisfatto superandosi in tal modo anche il rilievo mosso dall'Arpa Puglia rispetto agli impatti cumulativi.

Infine, relativamente a quanto disposto dal TAR Bari ovvero che: "Il Commissario tenga debito conto dei rilievi in diritto formulati nel reclamo prendendo espressa posizione sulla tematica dei c.d. "effetti cumulativi" sull'ambiente del progetto di impianto proposto dalla società ricorrente, ove trsguardato congiuntamente ad altri progetti eventualmente da approvare o già realizzati nella medesima area" si ritiene necessario rappresentare che:

la Regione Puglia ha dettato gli indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale con Delibera di Giunta n. 2122 del 23/10/2012 e con successiva Determinazione Dirigenziale del 6/06/2014 n. 162 del Settore Ecologia è stata definita la regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio in attuazione di quanto previsto dalla citata DGR 2122/2012.

In particolare la determina dirigenziale 162/2014 demanda alle Province, cui sono delegate le funzioni ai sensi della l.r. n. 17/2007, l'applicazione delle direttive approvate con il medesimo provvedimento ai fini dell'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA degli impianti a fonti rinnovabili di propria competenza, direttive che si applicano esclusivamente per l'espletamento delle procedure di assoggettabilità a VIA e di VIA non ancora concluse. L'applicazione delle direttive ai soli procedimenti ambientali in corso di svolgimento è confermata dalla lettura della DGR 2122/2012 che al punto 1. Impatti cumulativi dispone *"nell'ambito dei procedimenti di valutazione d'impatto ambientale attualmente pendenti,..(omissis).. le autorità competenti dovranno tener conto degli indirizzi approvati con il presente provvedimento ai fini della verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile già in essere o prevista, con particolare riferimento ad eolico e fotovoltaico al suolo."*

La citata DGR 2122/2012 inoltre al punto 3.- Coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito della VIA, dispone *"Per tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili **non soggetti a verifica di assoggettabilità e/o a valutazione d'impatto ambientale**, l'ARPA Puglia dovrà procedere alla valutazione degli impatti cumulativi conformemente ai propri compiti istituzionali, attraverso proprio parere, da rendersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii."* pertanto, la deliberazione 2122/2012 nello stabilire che la valutazione degli impatti cumulativi si applicava esclusivamente ai procedimenti di impatto ambientali pendenti al momento dell'emanazione dell'atto, disponeva, al contempo, che l'ARPA Puglia, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 308/2003, doveva procedere alla valutazione degli impatti cumulativi soltanto se gli impianti in autorizzazione non erano soggetti alle procedure di VIA.

Inoltre la Regione Puglia istituisce nel 2012, con la citata DGR 2122/2012, l'Anagrafe degli impianti FER sul territorio regionale e le modalità di popolamento e gestione dello stesso, anche ai fini di supportare, motivandola, la considerazione degli effetti cumulativi nei procedimenti di valutazione ambientale.

Va evidenziato anche, che le linee guida e metodologiche per la determinazione degli impatti cumulativi sono state emanate, per quanto si è potuto appurare, con atti della Regione Puglia successivi alla chiusura del procedimento di verifica di assoggettabilità effettuata dagli Uffici della Provincia di Bari e pertanto nello stesso non contemplabili.

Ne consegue che il procedimento di verifica di assoggettabilità espletato dalla Provincia di Bari, svolto in coerenza con la legislazione, le direttive tecniche e metodologiche e il quadro conoscitivo pro tempore vigente, che nulla, per quanto si è potuto appurare ed evidenziare, disponevano in merito alla valutazione degli impatti cumulativi con eventuali altri impianti FER, non può essere successivamente sottoposto al vaglio di norme e regolamenti tecnici sopraggiunti in materia di valutazione di impatti cumulativi che nello specifico espressamente escludevano dal loro campo di applicazione tutti i procedimenti ambientali già conclusi.

Pertanto, in conclusione, il parere emesso dal competente Ufficio della Provincia di Bari di esclusione dalla VIA dell'impianto oggetto del presente procedimento di Autorizzazione Unica è sufficiente ed idoneo allo scopo e nulla deve essere ulteriormente valutato in merito agli effetti cumulativi in quanto normativa sopraggiunta non applicabile, per espressa previsione normativa, al caso in specie.

In riscontro, infine, a quanto richiesto dal TAR Bari ovvero che il Commissario "tenga in debito conto l'ulteriore tematica del termine triennale di efficacia dei pareri di esclusione dalla procedura di V.I.A. e sul loro effettivo rilievo nel caso di specie" si rappresenta quanto segue:

l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 17 del 2007, dispone che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»,

la Corte Costituzionale con sentenza n. 267/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella

parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 267/2016, ai fini della definizione dei termini di efficacia dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si deve fare riferimento al D.Lgs. 152/2006, che all'art 19, stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA e in particolare al comma 7 dispone che *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 ..omississ..”*. Relativamente ad un eventuale termine di scadenza dell'efficacia del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA nulla viene stabilito dall'art 19 del D. Lgs. n. 152/2006 per cui, secondo il principio *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, si deve dedurre che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non ha termini di scadenza dell'efficacia.

Ciò può essere ragionevolmente dedotto anche attraverso la lettura di quanto riportato dal D.Lgs. 152/2006 al comma 1, lettera m) dell'art 5. Definizioni, *“verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*. In base a tale definizione lo scopo della verifica di assoggettabilità è quello di valutare l'esistenza o meno, per i progetti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs.152/2006, di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Nel caso di assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi si dispone per la non assoggettabilità a VIA e non vengono previsti termini di efficacia del provvedimento di esclusione mentre, nel caso di potenziali impatti ambientali significativi e negativi il procedimento si conclude con la necessità di assoggettare il progetto alla procedura di VIA. Procedura di VIA che, stante l'accertata presenza di potenziali impatti sull'ambiente significativi e negativi, prevede espressamente un termine di efficacia del provvedimento all'art 25, comma 5, del D.Lgs 152/2006. Efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.

### **Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi**

Ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., il Commissario ad ACTA, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, determina di concludere la conferenza dei servizi con esito favorevole con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

#### **Rilevato che:**

- con nota prot. n. 714129 del 12.11.2018, il commissario ad acta comunicava alla Regione Puglia, ufficio Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003.
- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in data 27.11.2018 invitava la società Piano Energia S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.
- in data 29.11.2018 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società Piano Energia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 6.12.2018 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021305;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dal Commissario ad acta;

- L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.
- Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

### **Ritenuto**

Di dover adottare, per tutto quanto riportato in premessa e considerato, in ottemperanza all'incarico conferitogli dal TAR Puglia, la determinazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica di 5,961 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture, sito nel Comune di Palo del Colle (BA), località "Cazzillo e/o il Piano". Società Piano Energia S.r.l.

### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 29.11.2018 dalla società Piano Energia S.r.l.;

### **DETERMINA**

#### **ART. 1)**

Di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

#### **ART. 2)**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., vista la determinazione motivata di conclusione della Conferenza addotta dal Commissario ad acta, si provvede al rilascio, alla Società "Piano Energia S.r.l." con sede legale in Altamura, via Bari n. 19, – P.IVA 06953830723, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di: impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della potenza elettrica di 5,961 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture annesse, sito nel Comune di Palo del Colle (BA), località "Cazzillo e/o il Piano"

#### **ART. 3)**

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi

di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### **ART. 4)**

La Società "Piano Energia s.r.l." nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;

#### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dal Commissario ad acta con il presente provvedimento

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione

della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 23 facciate, firmato digitalmente è trasmesso alla Sezione Infrastrutture Digitali e alla Segreteria della Giunta della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Commissario ad acta  
Dott. Michele Palmieri